

STATUTO

SCUOLA ARTIGIANATO ARTISTICO

del CENTOPIEVESE ETS

Art.1 - Costituzione, denominazione, sede, durata

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione senza scopo di lucro denominata "Scuola di Artigianato Artistico del Centopievese ETS" (d'ora in avanti Associazione) con sede nel Comune di Cento (Ferrara).

A seguito dell'avvenuta iscrizione nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo ETS.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.2 – Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117.

Ai sensi dell'Art. 5 del codice del terzo settore l'associazione svolge attività di interesse generale nei seguenti settori:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 Marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs 22 Gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'Art.2 comma 4 del Decreto Legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale di cui all'Art.1 comma 2 lettera c) della Legge 6 Giugno 2016 n. 106;

In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di realizzare interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di:

- 1) diffondere l'amore e la pratica delle attività manuali ed artistiche soprattutto tra i giovani;
- 2) insegnare le tecniche e le arti dei mestieri artigiani in pericolo di estinzione e tradizionali del territorio del Centopievese;
- 3) collaborare con Scuole, Enti e Associazioni per la qualificazione professionale di artigiani e loro apprendisti;
- 4) favorire la nascita di nuovi laboratori artigiani nel settore artistico specie ad opera di giovani formati dall'Associazione medesima;
- 5) operare per il recupero, la manutenzione e l'arricchimento dei beni culturali e storico artistici locali;

- 6) promuovere laboratori, corsi di formazione, ricerche, mostre incontri, visite, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa utile al raggiungimento delle finalità sociali all'elevazione culturale ed artistica degli associati e dei cittadini;
- 7) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
- 8) Svolgere ogni altra attività secondaria e strumentale a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalle disposizioni attuative dello stesso, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvarrà prevalentemente di locali ubicati nel territorio del Centopievese.

Art.3 – Risorse economiche, fondo comune, bilancio

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazioni, legati;
- 3) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito di fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche e di natura commerciale, svolte in maniera secondaria e strumentale e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- 8) entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
- 9) interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
- 10) rendite patrimoniali;
- 11) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito da avanzi di gestione, fondi, riserve e da tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È fatto divieto di distribuire a chiunque, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'esercizio sociale va dal 01 Ottobre al 30 Settembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo, al termine di ogni esercizio, deve predisporre il bilancio, redatto ai sensi

del D.Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione, da presentare all'Assemblea degli associati.

In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne porta all'O.d.G. l'approvazione.

Art.4 – Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione medesima e di sottostare al suo statuto. Gli associati hanno stessi diritti e stessi doveri, eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini che l'Associazione si propone.

Possono essere associati sia persone fisiche sia persone giuridiche private senza scopo di lucro. Il numero degli associati è illimitato.

Possono essere riconosciuti associati anche i soci onorari che sono coloro che per le loro qualità personali e/o professionali conferiscono particolare prestigio all'Associazione o svolgono attività particolarmente qualificata per il raggiungimento dei suoi obiettivi. Essi vengono nominati dal Consiglio Direttivo e partecipano alla vita associativa nel rispetto del principio di uguaglianza di tutti gli associati, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Le quote associative che devono essere versate dagli associati vengono determinate annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art.5 – Criteri di ammissione ed esclusione degli associati

L'ammissione ad associato deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta su apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell'Associazione sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale rigetto della domanda, da deliberarsi entro sessanta giorni dalla sua presentazione, deve essere sempre motivato e comunicato in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione in qualità di associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualifica di associato si perde per:

1. decesso;

2. recesso;
3. decadenza causa mancato versamento della quota associativa entro 6 (sei) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, previo sollecito di versamento anche collettivo, senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati;
4. esclusione;
5. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
6. persistenti violazioni degli obblighi statutari, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dall'Associazione.

L'esclusione degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati agli associati in forma scritta gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica; sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea degli associati che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro degli associati a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione e il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione dell'associato vengono annotati sul libro degli associati dallo stesso Consiglio Direttivo.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono non trasmissibili e non rivalutabili.

Art.6 – Diritti e doveri degli associati



Gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e se maggiorenne godere anche dell'elettorato passivo. Per quanto riguarda gli associati minorenni il diritto al voto è esercitato dal loro esercente la responsabilità genitoriale; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia con richiesta scritta, anche per via informatica, al Consiglio Direttivo che fornirà le copie richieste entro 30 giorni, oppure con la possibilità di visionarli presso la sede dell'Associazione alla presenza di almeno un componente del Consiglio Direttivo. Anche in questo caso dovrà essere fatta richiesta scritta anche in via informatica al Consiglio Direttivo che risponderà entro 15 giorni dalla medesima.



Gli associati sono obbligati a:

- osservare il presente statuto. I regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art.7 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore Unico dei conti (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di Legge).

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutti gli organi collegiali dell'Associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. Con tali presupposti l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

È consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

Art.8 – L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessione ordinaria e straordinaria. È l'organo sovrano dell'Associazione e il Consiglio Direttivo provvede all'attuazione delle decisioni da essa assunte.

Nell'Assemblea hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso da almeno 10 (dieci) giorni antecedenti la data di convocazione.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si riunisce tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 8 (otto) giorni prima della riunione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio consuntivo relativamente ad ogni esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- si esprime sulla nomina dei soci onorari;
- si esprime sull'esclusione degli associati;
- si esprime sul rigetto di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto ad essa viene demandato a norma di statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale e/o pluriennale predisposto dal Consiglio Direttivo;
- Approva l'eventuale regolamento attuativo dello statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- Delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

Per modificare lo statuto, nonché per adottare le delibere riguardanti le operazioni di fusione, scissione e trasformazione occorre in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza in proprio o per delega di almeno la metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo è possibile indire una terza convocazione a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di un terzo degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo è possibile indire una terza convocazione a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di un terzo degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro che partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo può nominare Soci Onorari, sentito preventivamente il parere dell'Assemblea, persone e rappresentanti di Enti o Associazioni che hanno maturato meriti particolari nel sostegno o nella promozione delle finalità dell'Associazione.

Art.9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undici) eletti dall'Assemblea degli associati; rimangono in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo prevalentemente gli associati.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro che partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario;

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- determina l'entità della quota associativa annuale;
- predispone il bilancio consuntivo;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- predispone gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione assembleare, incluso quello per la definizione dei criteri per i rimborsi spese ai volontari;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea degli associati;
- delega il Presidente a stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- delibera sull'individuazione di attività diverse.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta anche in via informatica almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i suoi componenti.

Di regola il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne facciano richiesta.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Non è ammessa delega.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ne ha svolto le funzioni, e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art.10 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'O.d.G. delle riunioni del Consiglio Direttivo e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch'egli nominato dal Consiglio Direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni spetta allo stesso Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo stesso, alla prima riunione utile.

Art.11 – Il Revisore Unico dei Conti

(organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di Legge)

Il Revisore Unico dei Conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo e viene eletto dall'Assemblea anche fra i non associati.

Resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee senza diritto di voto e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art.12 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli associati, oppure tra gli organi e gli associati, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 (trenta) giorni la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Ferrara.

Art.13 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

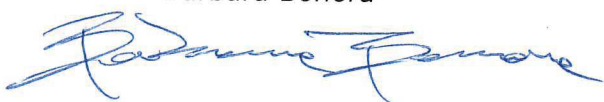
In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva destinazione di Legge, agli altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Art.14 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, per quanto in esse non previste ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e altre norme di Legge vigenti in materia.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea degli associati in data 30/09/2023

La Presidente
Barbara Bonora

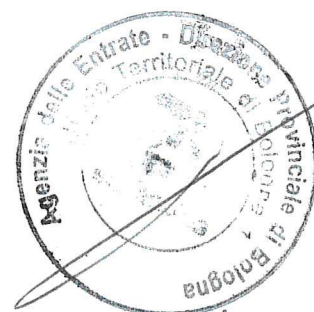


La segretaria
Gabriella Baraldi



AGENZIA DELLE TERAPIE - UFFICIO DI BOLOGNA
10
P. 3578 serie 3
Registrato al N.

€ 200,00



19/10/23